

Circolare sulla verifica periodica della professionalità dei magistrati
(Circolare n. 17003 del 24 settembre 1999 - Deliberazione del 22 settembre 1999)

CIRCOLARE
SULLA VERIFICA PERIODICA DELLA PROFESSIONALITA' DEI MAGISTRATI

VALUTAZIONE DI PROFESSIONALITA'

PREMESSA

La presente circolare ha riguardo agli aspetti metodologici e alla regolamentazione del procedimento di valutazione della professionalità dei magistrati.

Il tema della valutazione della professionalità dei magistrati implica invero l'esame di due aspetti: da un lato la rivisitazione dei criteri pratico-applicativi dei parametri fissati dalla legge, dall'altro la individuazione di regole procedurali sottese all'attività di valutazione esplicitata dalla Commissione e dal Consiglio.

Con riguardo al primo aspetto la commissione ha ritenuto di operare uno stralcio al fine di favorire una organica riflessione del Consiglio in tutte le sue espressioni ed una armonizzazione con i lavori di altre Commissioni, in particolare la Quinta Commissione, che ha elaborato la proposta di modifica della circolare per il conferimento degli incarichi direttivi e che presuppone l'introduzione di nuovi parametri di rilevazione e valutazione delle attitudini professionali del magistrato; la Sesta Commissione presso la quale è in fase di elaborazione la risoluzione in tema di decentramento; la Settima Commissione che con l'ausilio di esperti ha in corso lo studio sui flussi e sui carichi di lavoro dei magistrati, rilevante per la valutazione del parametro professionale della laboriosità.

La fissazione di regole di normazione secondaria aventi ad oggetto l'esame delle pratiche di progressione in carriera è volta a rispondere ad una serie di esigenze:

- trasparenza e conoscibilità all'esterno del procedimento utilizzato e prevedibilità dei tempi di svolgimento delle pratiche di valutazione professionale e rispetto del principio della parità di trattamento;
- necessità di conformare l'azione del Consiglio ai principi più volte enunciati dal giudice amministrativo e alle risoluzioni e delibere adottate dal Consiglio.
- esigenza di non disperdere le fonti di conoscenza acquisite nell'ambito della complessiva attività consiliare e rilevanti per valutare la professionalità del magistrato in base ai parametri fissati dalla legge.

CAPITOLO PRIMO -RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

1.1 *La normativa primaria sulla "carriera" dei magistrati.*

La legge, che per prima in ordine di tempo ha innovato il sistema della carriera dei magistrati, è la n. 570 del 1966 in tema di nomina a magistrato di Corte d'appello: l'art. 1, comma II, dispone che *"Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla nomina previo esame del motivato parere del Consiglio Giudiziario, sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio"* e, con puntuale specificazione, l'art. 3 prescrive che *"Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni.*

Nei singoli casi il Consiglio ha facoltà di assumere, con le forme e le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato".

A distanza di qualche anno, è intervenuta la legge n. 831 del 1973, recante *"Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"*, il cui articolo 1 prevede che *"Il C.S.M. procede alla valutazione dei magistrati di Corte di appello, per la nomina a magistrato di cassazione, in base ai seguenti elementi: 1) preparazione e capacità tecnico - professionale; 2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni 3) precedenti relativi al servizio prestato"*. Nei successivi commi lo stesso articolo attribuisce all'organo di autogoverno il potere di assumere, anche con accertamenti diretti, ogni ulteriore elemento di giudizio, nelle forme e con le modalità più idonee. L'esercizio di questi poteri istruttori comporta l'onere di comunicazione all'interessato, che ha così facoltà di presentare le proprie osservazioni.

Sul finire degli anni '70 è stata introdotta la legge n. 97 del 1979, che, in tema di nomina a magistrato di Tribunale, prescrive che *"la nomina..... ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, previo esame del parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio...."* e che in ogni caso *"Il Consiglio Superiore della Magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione"* -art- 4 -. Il parere del Consiglio giudiziario deve tener conto dell'equilibrio, della preparazione, della capacità, dell'operosità e della diligenza dimostrati dall'uditore nel periodo di tirocinio ed in quello di svolgimento delle funzioni, specificando se abbia rivelato particolari attitudini per l'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti.

Le disposizioni appena richiamate hanno sostituito il previgente sistema di progressione in carriera mediante concorso (per esami e per titoli), nella linea riformatrice della piena attuazione del principio costituzionale, di cui all'art. 107, secondo cui *"i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni"*, pur se permangono le antiche qualifiche e non si è ancora dato corpo ad un adeguato meccanismo di controllo della professionalità. I parametri di valutazione fanno riferimento *"esclusivamente a dati, o per meglio dire a valori relativi alla cd. personalità tecnico professionale del magistrato: laboriosità, capacità, diligenza, preparazione ed equilibrio"*.⁽¹⁾

Da ultimo va ricordata la normativa in tema di conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari, contenuta nel D.P.R. 17 luglio 1998, che prevede il conferimento delle funzioni da parte del C.S.M., all'esito del periodo di tirocinio e su proposta della competente commissione consiliare, alla luce delle relazioni, dei pareri e dei documenti acquisiti al fascicolo dell'uditore. Spetta al Consiglio giudiziario la formazione per ciascun uditore di un fascicolo, nel quale sono inclusi il piano di tirocinio, le relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari, il quaderno del tirocinio, la copia di tutti i provvedimenti redatti dall'uditore, le autorelazioni e gli elaborati scritti dall'uditore.

¹Parere n. 92/98 del 7 marzo 1998 di quest'Ufficio Studi, avente ad oggetto: *"Relazione annuale al Parlamento. Il controllo del C.S.M. sulle insufficienze professionali dei magistrati. La riforma delle attribuzioni della Quarta Commissione. Adeguatezza (o non adeguatezza) degli strumenti esistenti. Prospettive"*.

1.2. Altre norme sulla valutazione di professionalità.

Estranea al settore della disciplina della progressione in carriera, ma pur sempre rivolta a valutazioni di professionalità, è la norma contenuta nell'art. 190 dell'ord. giud. in tema di passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa, che prevede il previo accertamento, in ipotesi di tramutamento a domanda, della sussistenza di attitudini alla nuova funzioni ad opera del C.S.M., su parere del Consiglio giudiziario. Parimenti, l'art. 192 dell'ord. giud., che detta le regole per l'assegnazione delle sedi per tramutamento, prescrive che la scelta tra gli aspiranti avvenga *"con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi..... al merito ed all'anzianità"*.

Vi è poi la legge istitutiva della Direzione nazionale antimafia, D.L. 20 novembre 1991 n. 367, con la previsione che *"alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzioni di magistrati di Corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata"* - art. 76-bis dell'ord. giud. - .

1.3. La circolare in tema di formulazione dei pareri sulla professionalità dei magistrati.

Le valutazioni dell'organo di autogoverno coinvolgono i Consigli giudiziari nella formulazioni di pareri in occasione della progressione nelle qualifiche e di altri casi, come il conferimento di uffici direttivi, la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente, il trasferimento ad altro distretto e ad altre funzioni. Già con la circolare del 20 maggio 1977 il C.S.M. aveva posto il divieto di motivazioni con integrale ed esclusivo richiamo ai precedenti pareri ed ai rapporti dei dirigenti, per evitare *"l'abdicazione da parte dei Consigli medesimi delle ragioni stesse della collegialità e della consulenza loro riconosciute"*.⁽²⁾

La circolare consiliare n. 1275 del 22 maggio 1985 detta i criteri per la redazione dei pareri del Consiglio giudiziario, che devono *"proporsi la ricostruzione completa delle qualità del magistrato direttamente rilevanti nell'ambito dell'esercizio della professione o di uno specifico ufficio o funzione"*; nel far ciò essa si pone come *"espressione di quei poteri di direttiva, propulsione, coordinamento e controllo propri del Consiglio nei confronti dell'organo ausiliario, qual è il Consiglio giudiziario, e dell'attività svolta da quest'ultimo"*.⁽³⁾

Le direttive della circolare sono specificamente calibrate sulle valutazioni di professionalità, che di volta in volta impegnano l'organo di autogoverno, tenendo conto dei parametri normativamente fissati, relativi alla preparazione, capacità, operosità, diligenza ed equilibrio. *"Va però detto che se appaiono sufficientemente chiariti i contenuti dei parametri relativi alla preparazione e alla capacità del magistrato, con opportuni riferimenti, ad esempio, alle modalità di conduzione e partecipazione alle udienze, alle attività di volontaria giurisdizione e amministrazione dei magistrati minorili, dei pretori e dei magistrati di sorveglianza, oppure, per quanto riguarda i pubblici ministeri, alle modalità di direzione della polizia giudiziaria e alle tecniche di indagine nei confronti della criminalità negli specifici settori, e quelli relativi alla laboriosità e diligenza, del tutto vuoto di contenuto è rimasto il parametro relativo all'equilibrio"*.⁽⁴⁾

Per il parametro della operosità occorre aver riguardo ai prospetti di rilevazione statistica ed alle altre indicazioni qualitative contenute nella autorelazione; per la diligenza, il riferimento è alla assiduità e puntualità quanto alla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessaria per il buon andamento dell'ufficio stesso, alla puntualità nel deposito della minuta dei provvedimenti, alla disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze, all'impegno sulla

²Parere n. 92/98 del 7 marzo 1998 di quest'Ufficio Studi, citato nella nota 1).

³Parere n. 92/98 del 7 marzo 1998 di quest'Ufficio Studi, citato nella nota 1). Sul punto il citato parere fa richiamo all'intervento di S. Senese in occasione della seduta del Plenum, che deliberò la circolare, nel volume del C.S.M. <<La circolare sui pareri dei consigli giudiziari>>, 1986.

⁴Parere n. 92/98 del 7 marzo 1998 di quest'Ufficio Studi, cit. nella nota 1).

vigilanza del personale amministrativo, all'impegno organizzativo, agli eventuali dati relativi ai rinvii cagionati da nullità dei decreti di citazione. In merito al parametro dell'equilibrio, si fa ricorso alla formula "nulla da rilevare", in caso di assenza di dati di fatto da cui trarre difetti peculiari.

Nel capo V, alla lettera A), la circolare specifica le fonti di conoscenza, indicando: i "rapporti dei dirigenti degli uffici e gli altri documenti contenuti nel fascicolo personale, per quanto attiene ai dati esposti; le statistiche dell'ufficio; i fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del C.G.; gli elementi emersi nel corso di eventuali audizioni del magistrato interessato o di altri magistrati; la scheda di autorelazione."; fa infine espresso divieto di riferimento a voci o fonti anonime.

Con deliberazione di risposta ad un quesito del Consiglio giudiziario di Salerno, il C.S.M. ha chiarito, nella seduta del 20 novembre 1996, che "il Consiglio giudiziario, in sede di formulazione di parere per la progressione in carriera del magistrato, ha il potere istruttorio di disporre d'ufficio l'acquisizione di un campione di provvedimenti giudiziari dell'interessato (sentenze, requisitorie ecc.), a condizione che siano prefissati criteri obiettivi per l'individuazione del campione, specificando le modalità di rilevazione e di scelta dei documenti". Nella deliberazione di risposta il C.S.M. fa integrale riferimento al parere formulato da questo Ufficio Studi, ove si precisa che "la facoltà del Consiglio giudiziario di acquisire per campione i provvedimenti del magistrato in valutazione concerne non solo i pareri per la nomina a magistrato di tribunale....., ma anche tutti gli altri pareri previsti per la progressione in carriera e che richiamano per relationem i parametri indicati sub B" (nomina a magistrato di tribunale) della circolare C.S.M. n. 1275/1985. Già con deliberazione dell'11 novembre 1987 (pubblicata in Notiziario C.S.M., n. 17, 1987) l'organo di autogoverno aveva affermato la legittimità dell'esercizio di ufficio dei poteri di acquisizione di un campione di provvedimenti, poteri che appaiono "intrinsecamente collegati alla natura ed all'oggetto qualitativo del giudizio valutativo, richiesto dalle varie leggi che disciplinano la progressione in carriera del magistrato". ⁽⁵⁾

1.4. La circolare in tema di tramutamenti ed assegnazione di sede per conferimento di funzioni.

La circolare n. 15098 del 30 novembre 1993 e successive modifiche, dopo aver premesso che la disciplina delle assegnazioni e dei tramutamenti deve considerarsi unitaria, fissa al Titolo II i criteri di valutazione, menzionando le attitudini, che hanno riguardo "al grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante" e che vanno valutate tenendo conto della capacità e della preparazione e dal complesso dell'attività giudiziaria svolta. Viene in rilievo anche il parametro del merito, che attiene all'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività, come desumibile dalla laboriosità attestata dai prospetti statistici e da ogni altro elemento rivelatore della quantità e qualità del lavoro svolto, all'impegno mostrato per superare difficoltà organizzative ed ambientali, all'effettivo esercizio delle funzioni in sedi a copertura urgente. Per il conferimento di funzioni particolari il C.S.M. ha ampi poteri istruttori, potendo fare ricorso a forme ulteriori di verifica, come audizioni e richieste ai Consigli giudiziari di pareri ad hoc. Sia per i posti semidirettivi che per i posti di sostituto della Direzione nazionale antimafia, i criteri di valutazione mirano ad una puntuale verifica della specifica idoneità allo svolgimento delle funzioni, che richiedono particolari doti di capacità.

CAPITOLO SECONDO- LE FONTI DI CONOSCENZA

-Premessa

La completezza delle informazioni e' stata esplicitamente riconosciuta come condizione necessaria per l'attuazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento dei magistrati in sede valutativa " (art. 2 c. I circ. 23.07.1998).

Il procedimento valutativo per la progressione in carriera, in quanto inteso a cogliere e vagliare tutto il bagaglio professionale del magistrato, come risultante dal suo comportamento giudiziario e extragiudiziario (che deve essere contrassegnato da imparzialità ed indipendenza

⁵Deliberazione del C.S.M. del 20 novembre 1996 di risposta ad un quesito del Consiglio giudiziario di Salerno.

interna ed esterna, nonché da insussistenza di condizionamenti) deve modularsi secondo una ampia attività conoscitiva che dia una rappresentazione completa dell'attività del magistrato, sulla base di elementi di fatto che il magistrato conosca e sui quali sia stato posto in condizione di fornire comunque i chiarimenti necessari.

La globalità del giudizio, che deve essere espresso per la progressione in carriera, comporta la possibilità che qualsiasi elemento al quale possa essere riconosciuto un valore sintomatico della personalità, della preparazione professionale, della laboriosità e dell'equilibrio del magistrato, anche se già assunto a fondamento di un procedimento disciplinare o di un trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale o di altra procedura sia altresì suscettibile di un'autonoma valutazione per quanto riguarda la sua valenza ai fini del giudizio di professionalità; autonoma nel senso che essa non incontra preclusioni o vincoli formali nel provvedimento conclusivo di altra procedura, né nei diversi criteri di qualificazione e di accertamento in essa impiegati. Si tratta infatti di procedimenti che, pur essendo rivolti a tutelare analoghi valori, hanno natura e finalità ed effetti diversi.

Dalla affermazione dell'autonomia delle valutazioni discende che ai fini della progressione in carriera il Consiglio deve conoscere (anche se conclusi con pronunzie assolutorie) non solo i fatti ed i comportamenti oggetto di procedimento penale e/o disciplinare ma anche quei comportamenti sulla base dei quali la Prima Commissione referente abbia aperto un procedimento per il trasferimento di ufficio anche se poi non vi sia stato un seguito concreto, mediante l'adozione di una delibera di trasferimento di incompatibilità ambientale o funzionale.

L'ampio potere di conoscenza riconosciuto alla Quarta Commissione nell'ambito del procedimento valutativo per la progressione in carriera non comprende ovviamente il potere di ripetere, integrare o modificare l'accertamento di fatti e/o comportamenti compiuto dall'Autorità Giudiziaria penale e da altre Commissioni consiliari nell'ambito delle rispettive competenze funzionali.

Un ulteriore indice rivelatore della volontà del Consiglio di realizzare un sistema il più completo possibile di informazioni lo si ricava anche dalla lettura della delibera Consiliare del 9.07.1996 in materia di attribuzioni delle Commissioni referenti, che per quanto riguarda la Quarta Commissione ha sostanzialmente mirato alla eliminazione delle frammentazioni delle competenze tra le diverse commissioni laddove riguardassero la valutazione ed il controllo della professionalità dei magistrati.

Nella relazione introduttiva si legge:

" - Quarta Commissione: Si tratta di una delle commissioni più radicalmente riformate, in vista dell'obiettivo di valorizzare la funzione consiliare di valutazione e controllo della professionalità dei magistrati, concentrando in un'unica articolazione del Consiglio quanto attiene alla figura e alla storia professionale del magistrato. Alla commissione viene così demandata la definizione e la gestione dei sistemi di valutazione di professionalità e tutte le progressioni in carriera, compresa la idoneità degli uditori alle funzioni giudiziarie, la nomina a magistrato di tribunale e la idoneità alle f.d.s., oltre che le procedure di dispensa ai sensi dell'art. 3 R.D.L. 511 del 1946.

E' stato suggerito, peraltro, di attribuire la valutazione della idoneità degli uditori alle funzioni giudiziarie anziché a questa Commissione, alla Commissione che si occupa del tirocinio e della formazione professionale, in considerazione del fatto che la valutazione in parola è necessariamente basata su elementi e parametri diversi da quelli utilizzabili per la valutazione di professionalità dei magistrati che esercitano funzioni giudiziarie ed è una valutazione strettamente collegata al tirocinio e all'andamento di esso. Nonostante l'indubbio peso di queste considerazioni, la Commissione ha ritenuto di mantenere ferma la propria indicazione in ragione, principalmente, del seguente rilievo: allo stato appare prevalente, nell'ambito del Consiglio, la convinzione che la funzione di formazione professionale debba essere tenuta distinta dalla funzione di valutazione-selezione.

Strettamente coerente con la funzione complessiva della commissione è l'attribuzione alla stessa delle funzioni inerenti alla tenuta dei fascicoli personali e dei provvedimenti ordinari relativi allo stato dei magistrati (l'impegno di lavoro relativo a quest'ultima attribuzione è di fatto assai modesto). Coerentemente con il fine di favorire una adeguata valorizzazione la funzione di valutazione e controllo della professionalità - una funzione che pone la quarta in rapporto di connessione funzionale con i compiti di altre commissioni, ed in particolare della terza e della direttivi - il complesso delle attribuzioni di questa commissione viene notevolmente alleggerito sul piano quantitativo, mediante il trasferimento ad altre commissioni dei compiti relativi alle

incompatibilità e ai magistrati onorari, che attualmente rappresentano una quota notevole del carico di lavoro della commissione."

Questo razionale accorpamento di compiti, individuando in un'unica Commissione referente il centro di propulsione e di preparazione dell'attività consiliare in tema di valutazioni di professionalità, ha evidenziato come funzione preliminare quella di provvedere ad una risistemazione normativa e procedimentale che valga a dare una soddisfacente risposta all'esigenza di regole e criteri operativi diretti sia a migliorare gli strumenti conoscitivi indispensabili alla formulazione delle valutazioni che le competono sia ad esprimere nelle forme più obiettive ed imparziali possibili tali valutazioni, non solo a tutela dei singoli magistrati interessati ma soprattutto dell'interesse generale costituito dalla scelta delle persone più idonee allo svolgimento delle diverse funzioni giudiziarie.

Di qui l'esigenza di una particolare attenzione al capitolo delle fonti di conoscenza, la cui individuazione analitica serve a rendere conoscibili gli elementi su cui la Commissione in sede di proposta ed il Consiglio in sede di deliberazione possono fondare il proprio giudizio.

Paragrafo 1:

Quanto al contenuto dei singoli punti del capo II della bozza di circolare e' da evidenziare che in essa preliminarmente si e' inteso ribadire lo stretto raccordo esistente tra il procedimento di valutazione di professionalita' per le progressioni in carriera dei magistrati e il fascicolo personale, la cui tenuta e' stata recentemente disciplinata dalla circolare del 23.07.1998.

Nella relazione illustrativa di quest'ultima circolare si riafferma il principio secondo il quale "ai fini della valutazione del magistrato il Consiglio si avvale per i provvedimenti di sua competenza di tutti gli elementi di giudizio legittimamente acquisiti e portati a conoscenza dell'interessato ..", in specie "nella valutazione del magistrato non si puo' prescindere dalla considerazione degli atti e documenti legittimamente inseriti nel fascicolo personale; pur tuttavia la delicatezza delle valutazioni demandate al Consiglio Superiore della magistratura ,funzionali al corretto esercizio della giurisdizione rendono a maggior ragione applicabile il principio (vigente in via generale per tutto il pubblico impiego) secondo il quale, pur nel rispetto della funzione strumentale del fascicolo personale in ordine a dette valutazioni queste ultime sono svincolate dalla dipendenza esclusiva dal fascicolo stesso".

Il fascicolo personale e' sicuramente la primaria base di conoscenza dell'organo di autogoverno, un "contenitore documentale" che, pur dotato della rilevante funzione di rendere gli atti in esso inseriti fonti imprescindibili in sede valutativa ,non costituisce un limite ai poteri di cognizione e di valutazione del C.S.M.

Le pronunce del giudice amministrativo infatti hanno affermato in più occasioni che la valutazione del profilo attitudinale deve avvenire in via principale e necessaria sulla base di elementi oggettivi e controllabili, ricavati dal fascicolo personale, che l'organo di autogoverno, proprio in relazione alla delicatezza delle valutazioni che gli sono demandate e che sono funzionali al corretto esercizio della giurisdizione, mediante l'attività istruttoria delle singole Commissioni, acquisisce, seguendo le previste procedure e nel rispetto del contraddittorio i fatti rilevanti per il giudizio sul magistrato (i risultati di tali accertamenti possono poi confluire nel fascicolo personale, per venire utilizzati anche nelle eventuali successive valutazioni); prende inoltre in considerazione tutti i fatti suscettibili di incidere sulla personalità globale del magistrato, quale che sia la loro rilevanza ad altri effetti e sempre che siano rispettate le regole legislative e di normazione secondaria.

Sicché il vero limite al potere di valutazione della professionalità ai fini della progressione in carriera, come e' stato ribadito anche nella relazione illustrativa della circolare del 23.07.1998, consiste "nella natura dei fatti valutabili e delle fonti che li rendono utilizzabili e non nel fascicolo personale".

-Paragrafo 2.

Si e' ritenuto opportuno, in applicazione concreta di tale principi, individuare comunque gli atti, i fatti in ogni caso rilevanti che, a prescindere dal loro concreto e materiale inserimento nel fascicolo personale, debbono costituire elementi di conoscenza nel

procedimento di valutazione operato dalla IV Commissione .

La specifica indicazione degli elementi di conoscenza contenuta nel capo secondo della circolare, peraltro, non vuole essere esaustiva, considerato che al punto 10 vi è una previsione generale di chiusura che fa riferimento ad "ogni altro atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato", e quindi sui requisiti di capacità, laboriosità, diligenza, impegno, equilibrio, indipendenza; con l'unico limite che la valutazione della professionalità, anche laddove prenda a riferimento il provvedimento del magistrato non può in alcun modo incidere sull'autonomia costituzionalmente garantita di cui il magistrato deve godere nell'attività di interpretazione dell'enorme di diritto ed in quella della valutazione dei fatti e delle prove, salvo che le scelte non rivestano carattere di tale abnormalità da collocarsi al di fuori del sistema.

Paragrafo 3.

Primario e imprescindibile elemento di conoscenza è il parere formulato dal Consiglio Giudiziario in occasione della specifica nomina alla qualifica superiore con i relativi allegati, compresi il rapporto del capo dell'Ufficio, le osservazioni e l'autorelazione del magistrato sottoposto a valutazione. Quest'ultimo atto sicuramente consente di acquisire dati utili provenienti dal diretto interessato sui momenti più qualificanti e oggettivamente riscontrabili del suo lavoro giudiziario.

Beninteso non al fine di stimolare non commendevoli forme autoelogiative ma al fine di realizzare un auspicabile forma di contributo consapevole alla conoscenza dei profili professionali del singolo magistrato.

La circolare n.1275/1985 che disciplina l'attività dei Consigli Giudiziari prevede quali fonti di accertamento "i rapporti dei dirigenti degli uffici e gli altri documenti contenuti nel fascicolo personale, le statistiche dell'Ufficio, i fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del Consiglio Giudiziario, gli elementi emersi nel corso di eventuali audizioni del magistrato interessato e di altri magistrati, la scheda di autorelazione".

Con riferimento a tali pareri, anche al fine di tener conto della giurisprudenza amministrativa che ne afferma l'imprescindibilità ai fini delle determinazioni consiliari, sarà necessario apportare modifiche alla relativa circolare, affinché essi divengano più precisi, più specifici e più concreti e in definitiva più attendibili e non si limitino, come spesso ancora oggi accade nonostante le innovazioni apportate dalla circolare del 1985 a riproduzioni in linguaggio più o meno retorico, di altri testi meramente valutativi, prive di elementi concreti di riscontro e di informazione.

Paragrafo 4.

Si è ritenuto opportuno - proprio al fine di sottolineare la necessità che la valutazione di professionalità si fondi su un ampio spettro di conoscenze concrete - relative all'intera vita professionale prescrivere espressamente che in occasione delle singole procedure valutative siano acquisiti i pareri relativi alle precedenti nomine, alle dichiarazioni di idoneità in occasione di tramutamenti di funzioni, ai trasferimenti, al conferimento di uffici direttivi o semidirettivi, compresi i rapporti dei capi degli uffici, le eventuali autorelazioni, osservazioni dell'interessato nonché i verbali degli accertamenti istruttori svolti dal Consiglio Giudiziario e dalle Commissioni.

Paragrafo 5.

La esigenza di ottenere un quadro complessivo e concreto della personalità professionale del magistrato, che tenga conto anche della capacità organizzativa, della formazione su temi ordinamentali, ha indotto la Commissione a prevedere espressamente l'acquisizione dei verbali relativi alle procedure di approvazione delle tabelle, al conferimento di incarichi extragiudiziari, di incompatibilità, nonché delle conseguenti delibere.

Cio' al fine evidente di individuare quel raccordo necessario tra le attività e le articolazioni del Consiglio, che sarà sicuramente agevolato con la realizzazione del fascicolo informatico e che deve costituire il necessario presupposto per una valutazione complessiva, in aderenza al dettato normativo e all'esigenza di garantire che il procedimento valutativo sia

inteso a cogliere e vagliare tutto il bagaglio professionale del magistrato giudiziario ed extragiudiziario che deve essere contrassegnato da imparzialità, indipendenza interna ed esterna, nonché da insussistenza di condizionamenti.

Paragrafo 6.

Secondo quanto affermato dal giudice amministrativo nonché comunque ricavabile da una interpretazione sistematica della normativa vigente, la globalità del giudizio che deve essere espresso per la progressione in carriera comporta la possibilità di una valutazione autonoma di qualsiasi elemento al quale possa essere riconosciuto valore sintomatico della personalità, della preparazione professionale, della laboriosità e dell'equilibrio del magistrato, anche se già assunto a fondamento di un procedimento disciplinare o di trasferimento di ufficio per incompatibilità ambientale e pure nel caso in cui i comportamenti addebitati al magistrato siano insufficienti a giustificare l'applicazione di una sanzione disciplinare o di una delibera di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Sul tema "della valutazione incidentale dei fatti oggetto di pendenze in Prima Commissione e presso la Sezione", l'Ufficio Studi, su richiesta del Comitato di Presidenza ha recentemente espresso un parere (n. 25/99 del 4.2.1999), che di seguito si riporta:

"6.1) Lo stato della normativa relativa alla progressione in carriera dei magistrati ed al conferimento di incarichi semidirettivi e direttivi.

L'art. 1 e ss. della l. 97/1979 per la nomina a magistrato di tribunale prevede che *"La nomina a magistrato di tribunale ha luogo al compimento di due anni dalla nomina a uditore giudiziario con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, previo esame del parere motivato del Consiglio giudiziario del distretto o dei distretti nei quali l'uditore ha prestato servizio..."* (art. 1, comma I E); in ogni caso *"Il Consiglio Superiore della Magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione"* (art. 4 l. c.).

La legge 25 luglio 1966, n. 570 recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'appello" prevede all'art. 1, comma II che *"Il Consiglio Superiore della Magistratura procede alla nomina previo esame del motivato parere del Consiglio giudiziario, sulle capacità del magistrato e sull'attività svolta nell'ultimo quinquennio"*.

L'art. 3 della l. c. nel prendere in esame gli elementi di valutazione prevede, altresì, che *"Il Consiglio giudiziario e il Consiglio di amministrazione, nel formulare il parere di cui agli articoli precedenti, devono tener particolarmente conto della laboriosità del magistrato, delle capacità, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle sue funzioni."*

Nei singoli casi il Consiglio ha facoltà di assumere, con le forme e le modalità ritenute più idonee, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per la migliore valutazione del magistrato".

A sua volta l'art. 1, L. 20 dicembre 1973, n. 831, recante *"Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori"* dispone che, ai fini della nomina a magistrato di cassazione *"Il C.S.M. procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di cassazione, in base ai seguenti elementi: 1) preparazione e capacità tecnico-professionale; 2) laboriosità e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni 3) precedenti relativi al servizio prestato"*. I commi 2 e 3 della norma in esame consentono al Consiglio di assumere, nelle forme e con le modalità più idonee ed anche con accertamenti diretti, ogni ulteriore elemento reputato valido, a condizione che l'interessato ne riceva comunque comunicazione ed abbia quindi la possibilità di presentare eventuali osservazioni.

E' innegabile che le leggi sopraricordate, che disciplinano la progressione in carriera dei magistrati, richiedano la formulazione di un giudizio valutativo in ordine al quale fissano i criteri definitori della natura e dell'oggetto qualitativo dello stesso.

Nell'ambito della disciplina secondaria di settore, a tal fine, la circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985 che disciplina i pareri che i Consigli giudiziari sono chiamati a formulare, nel capo II relativo alle "Disposizioni generali", ha precisato che *"Ogni parere deve proporsi la ricostruzione completa delle qualità del magistrato direttamente rilevanti nell'ambito dell'esercizio della professione o di uno specifico ufficio o funzione.Il C.G. deve indicare in modo analitico gli elementi di fatto positivi o negativi sui quali fonda le proprie valutazioni..... I C.G. possono utilizzare dati ed esprimere valutazioni anche non specificamente"*

inquadabili nei parametri tipici, semprechè lo ritengano necessario alla completa ricostruzione delle qualità professionali dell'interessato. Il parere conterrà sempre la menzione di situazioni o comportamenti che possono dar luogo ad incompatibilità di sede tipiche o atipiche (art. 2 legge delle guarentigie), o a procedimenti disciplinari o penali o di dispensa dal servizio.". Nella stessa circolare, a seguito della puntualizzazione avvenuta con delibera dell'11 novembre 1987, è prevista altresì la possibilità per il Consiglio giudiziario di acquisire a campione provvedimenti giudiziari, a condizione che sia garantita l'obiettività della raccolta ed il numero minimo dei provvedimenti da esaminare.

Il Consiglio con la circolare n. 12624 del 23 dicembre 1986 ha definito inoltre i criteri per l'adozione della sospensione della valutazione per la nomina o l'idoneità a qualifiche superiori, di magistrato a cui carico siano pendenti procedimenti disciplinari e/o penali.

In particolare, in questa occasione, il Consiglio ha sottolineato come la possibilità che possa procedersi a valutazione, non vertendosi in ipotesi in cui il magistrato sia sottoposto a procedimenti penali per reati che comportino, in caso di condanna, la destituzione di diritto dello stesso ai sensi dell'art. 29, comma I del R.D. L.gs. 31 maggio 1946, n. 511, e nel corso dei quali sia stato emesso un provvedimento restrittivo della libertà personale o si sia verificata l'ipotesi di cui all'art. 250, comma II del c.p.p. del 1930, o che comunque la definizione della procedura dipenda dall'accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale e/o disciplinare, non esclude, ma anzi richieda una valutazione globale della personalità del magistrato sottoposto a valutazione, sia sotto il profilo morale che sotto quello professionale, per eseguire la quale è indispensabile anche l'esame dei fatti oggetto di giudizio disciplinare o penale. D'altra parte, proprio per evitare la possibilità che possano essere formulati giudizi contraddittori sulla sussistenza concreta del medesimo fatto, il Consiglio ha previsto la possibilità di sospendere la valutazione, in attesa della pregiudiziale conclusione del giudizio penale o disciplinare. Tali conclusioni sono state ritenute valide anche per l'eventuale pendenza di procedimenti iniziati ai sensi dell'art. 2 della legge sulle guarentigie per incompatibilità ambientale e/o funzionale.

A chiarificazione di tali conclusioni il Consiglio, nella Relazione allegata alla suddetta circolare, ha sottolineato come l'eventuale sospensione del giudizio di valutazione si giustifichi non perché non sia possibile una doppia o tripla valutazione degli stessi fatti a fini diversi, diverso essendo l'ambito in cui gli addebiti esplicano la loro efficacia, ma soprattutto perché, ove sia la stessa sussistenza del fatto che si assume come elemento di valutazione ad essere posta in discussione, la stessa non può logicamente essere oggetto di un giudizio contraddittorio della medesima istituzione, nelle sue diverse articolazioni (Sezione disciplinare e Plenum).

Con la delibera del 13 gennaio 1994 (circ. prot. n. 519 del 15 gennaio 1994) il Consiglio ha affrontato il tema dell'opponibilità del segreto investigativo nei confronti della propria attività di inchiesta tendente ad acclarare fatti e circostanze rilevanti ai fini della procedura di trasferimento ex art. 2 del R.D.L. n. 511/46 ed ha affermato che in questo caso può ritenersi superato il segreto investigativo "ogni qualvolta questo possa rallentare o impedire l'esercizio della funzione di tutela e controllo da parte del C.S.M."⁽⁶⁾. La possibilità di superare l'esistenza del segreto investigativo trova comunque bilanciamento nel segreto d'ufficio, cui, in ogni caso, è tenuto il C.S.M. attraverso i suoi componenti e nella possibilità di richiedere, da parte del pubblico ministero interessato, un rinvio dell'acquisizione dei dati coperti dal segreto, ove ciò sia richiesto da specifiche esigenze processuali ⁽⁷⁾. In questo senso il Consiglio ha indicato ai Procuratori generali ed ai Procuratori della Repubblica:

a) di dare immediata comunicazione al Consiglio di tutte le notizie di reato e di tutti gli

⁶⁾ A sostegno di tale impostazione il Consiglio ha ritenuto che il carattere strumentale dell'attività d'indagine rende improponibile la questione dell'opponibilità di segreti determinati da esigenze processuali.

⁷⁾ Secondo il Consiglio l'esigenza di protezione dell'indagine penale da interferenze esterne sottesa alla normativa del segreto investigativo non è configurabile nei confronti dello stesso C.S.M., per la sua natura di organo di governo della magistratura, composto da consiglieri che sono tenuti essi stessi, in base al segreto d'ufficio, al segreto investigativo.

altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possano aver rilievo per le competenze consiliari;

b) di riferire circa lo svolgimento del procedimento (durante le varie fasi e gradi dello stesso);

c) di trasmettere i provvedimenti più importanti e quelli conclusivi delle fasi e dei gradi di procedimento.

In ogni caso è stato rimesso al magistrato procedente la valutazione di specifiche esigenze processuali che raccomandino il mantenimento del segreto anche nei confronti degli organi titolari del potere - dovere di sorveglianza.

Espressamente il Consiglio nella suddetta circolare ha sottolineato che *"...Il C.S.M. è titolare di un potere strumentale d'inchiesta (espressamente richiamato dall'art. 40, c. 2 d.p.r. 916/58) finalizzato a consentire quegli accertamenti che sono indispensabili per le decisioni sui trasferimenti d'ufficio ex art. 2, R.D. n. 511/46. Inoltre, come è intuitivo e come peraltro risulta in taluni casi espressamente previsto da specifiche disposizioni di legge (artt. 3, c. 2 l. 570/66 e 1, c. 2 l. 831/73), il Consiglio ha un evidente interesse a conoscere ogni notizia e circostanza rilevante per l'esercizio dei suoi compiti e funzioni in materia di amministrazione della giurisdizione."*

Tutti i principi sopraesposti hanno trovato una puntuale sottolineatura nelle delibere del 17 maggio 1995 e 26 ottobre 1995 (in materia di ispezioni e inchieste ministeriali) e 28 settembre 1995 (circolare prot. n. 13682 del 5 ottobre 1995, in materia di tempestività della comunicazione delle notizie *de quibus*).

Il principio secondo cui, ai fini della valutazione del magistrato, il Consiglio si avvale, per i provvedimenti di sua competenza, di tutti gli elementi di giudizio legittimamente acquisiti e portati a conoscenza dell'interessato, è stata ribadita nuovamente nelle premessa della nuova disciplina di settore emanata con la *"Nuova circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati"* adottata con delibera del 23 luglio 1998.

Appare opportuno sottolineare come la completezza dell'informazione sia stata ritenuta del Consiglio *"strumentale all'attuazione dei principi di buona amministrazione e di parità di trattamento dei magistrati in sede valutativa"* (art. 2, c. 1 circ. cit.) e che, a tal fine, *"Per gli atti esistenti presso il C.S.M. e riferibili a specifiche procedure di sua competenza, in sede attuativa delle presenti disposizioni potrà prevedersi l'inserimento nel fascicolo personale di un richiamo agli atti medesimi, che potranno restare custoditi presso gli archivi delle commissioni. L'inserimento del predetto richiamo nel fascicolo personale vale ad ogni effetto come inserimento degli atti richiamati ed è soggetto alla medesima procedura"* (art. 2, c. IV circ. cit.).

Per completezza, infine, deve essere sottolineato che, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. il p.m., nel momento in cui promuove l'azione penale nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico deve informare l'autorità da cui l'impiegato dipende. La norma deve ritenersi pacificamente applicabile anche ai magistrati.

6.2) *Le finalità della normativa.*

La normativa soprarichiamata rende evidente l'interesse del Consiglio a conoscere ogni notizia e circostanza rilevante per l'esercizio dei suoi compiti e funzioni in materia di amministrazione della giurisdizione e come, quindi, l'attività dell'organo in questa materia sia tesa al perseguimento di tale finalità.

Le attività istruttorie e preparatorie svolte dalle commissioni e segnatamente quelle della Prima Commissione, direttamente o mediante richieste di accertamenti all'Ispettorato generale, o di informazioni ai dirigenti degli uffici giudiziari (art. 42 R.L.), hanno come loro fine essenziale il ripristino della credibilità della giurisdizione nelle sedi ed uffici dove tale credibilità risulta compromessa per fatti che, anche se eventualmente "incolpevoli", hanno comunque turbato la regolarità e il buon andamento del servizio giudiziario.

Questa conclusione trova conferma nella stessa facoltà riconosciuta dal C.S.M. al Presidente della Corte d'appello, con delibera del 15 aprile 1987, di formulare "osservazioni e proposte", ove lo ritenga opportuno e fatta salva ogni valutazione in termini di ammissibilità e rilevanza da parte degli organi competenti, nel momento in cui lo stesso provveda all'inoltro di esposti a carico di magistrati ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione disciplinare nei loro confronti.

In sostanza l'esame della normativa fa emergere in modo netto ed inequivocabile l'interesse del Consiglio a possedere tutti gli elementi di valutazione dei magistrati per tutte le materie rientranti nelle proprie attribuzioni: quindi non solo ai fini dell'esercizio del potere

d'inchiesta destinato ad accertare eventuali situazioni d'incompatibilità dei magistrati, ma anche di tutti i suoi compiti e funzioni di amministrazione della giurisdizione e, quindi, per tutto quanto possa influire sullo stato giuridico dei magistrati medesimi.

In particolare deve sottolinearsi e ribadirsi come il procedimento valutativo per la progressione in carriera sia inteso a cogliere e vagliare tutto il bagaglio professionale del magistrato, come risultante dal suo comportamento giudiziario ed extragiudiziario, che deve essere contrassegnato da imparzialità ed indipendenza interna ed esterna, nonché da insussistenza di condizionamenti. L'apprezzamento di questi requisiti comporta per il Consiglio l'esercizio di un potere discrezionale, che, perché possa correttamente essere esercitato, deve essere il frutto della più ampia attività conoscitiva e di deliberazione dell'azione espletata dal magistrato, che può concludersi con un giudizio positivo con il conferimento costitutivo di un nuovo *status* professionale, ovvero, con un giudizio negativo, come non di rado avviene (vedasi per una puntuale applicazione di tali principi la delibera del C.S.M. del 21 maggio 1997, con la quale il dott. G. De Simone è stato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, *allegato 1* e delibera del 12 giugno 1997, Bambara, *allegato 2*).

E' appena il caso di sottolineare come uno stesso fatto, in ordine al quale sia stata pronunciata anche una sentenza di assoluzione, possa subire una diversa valutazione, vista la presenza dei diversi parametri di riferimento, nel caso venga valutato per la progressione in carriera ovvero per il conferimento di un ufficio direttivo.

Come è stato evidenziato *sub* §1) la stessa circolare sulla tenuta dei fascicoli personali non esclude che ai fini della valutazione della professionalità siano considerate anche altre fonti di informazione oltre ai dati contenuti nel fascicolo personale. Ovviamente la valutazione di tutti gli elementi che siano a conoscenza del Consiglio impone che anche il diretto destinatario della valutazione sia stato posto in grado di conoscere e di interloquire sullo stesso. Dal sistema normativo preso in esame discende infatti che il magistrato interessato deve essere comunque valutato sullabase di elementi di fatto da lui conosciuti e sui quali sia sempre stato posto in condizione di fornire i chiarimenti necessari (v. ad es. art. 1, comma III, l. 831/73) (v. T.A.R. Lazio, sez. I, 23 dicembre 1997, n. 2223, Ariotti, *allegato 3*). L'esigenza del rispetto del contraddittorio deve ritenersi essere adempiuta peraltro anche nel caso in cui in ordine all'acquisizione dell'elemento nell'ambito di una procedura diversa rispetto a quella relativa alla progressione in carriera, il magistrato interessato ne abbia avuto effettiva e concreta conoscenza e abbia avuto comunque la possibilità di interloquire e produrre memorie e contestazioni.

Si ritiene opportuno ribadire comunque che, in base a quanto emerso dall'esame della normativa vigente, nella valutazione della professionalità il dato primario è la completezza dell'informazione; appare difficile contestare, infatti, che mancando la completezza dei dati rischia di venire elusa l'esigenza di funzionalità che deve essere perseguita dal Consiglio; in questa prospettiva rischia di essere vanificato anche il criterio della selezione in negativo dei magistrati, che rappresenta il punto di arrivo di un processo iniziato con l'abrogazione della normativa sulla carriera del magistrato, preesistente all'entrata in vigore della leggi del 1966 e del 1973, cui non ha fatto seguito un nuovo ed efficace sistema di valutazione della professionalità.

Per questo, come è già stato segnalato, nei procedimenti relativi alla progressione in carriera dei magistrati il Consiglio si è occupato non solo dell'incidenza di fatti che comunque abbiano avuto un loro vaglio finale all'esito di procedimenti penali e/o amministrativi di natura disciplinare, ma anche per quelli che siano oggetto di procedimento penale e/o disciplinare pendente. In particolare tale problematica è stata affrontata nel caso della sospensione della valutazione per la nomina o l'idoneità a qualifiche superiori con la già citata circolare n. 12624 del 23 dicembre 1986. In questo caso, al di fuori dei casi individuati come ipotesi di sospensione obbligatoria, il Consiglio ha precisato che, ove si ritenga che l'elemento negativo rappresentato da un eventuale accertata responsabilità del magistrato in sede disciplinare conduca ad una valutazione negativa della progressione in carriera, si deve sospendere il procedimento di valutazione. Non è stata invece ritenuta accoglibile la soluzione secondo la quale un giudizio negativo sulla progressione in carriera potrebbe essere formulato su di un'ipotesi in ordine alla quale deve esprimersi la sezione disciplinare, in quanto la proposta sarebbe formulata su di un giudizio anticipatorio rispetto a quello che poi spetterà alla Sezione disciplinare.

Tale ultima affermazione, sembra possa essere precisata e comunque chiarita almeno nella sua secca configurazione alternativa, anche alla luce della evoluzione della

giurisprudenza amministrativa in materia.

Sembra infatti possibile sostenere che in presenza di altri fatti o elementi negativi, già accertati nella loro materialità sia comunque possibile valorizzare "*ad colorandum*," come ulteriore indizio a supporto del giudizio negativo sulla professionalità del magistrato interessato, la pendenza di un ulteriore procedimento disciplinare, magari per fatti analoghi a quelli in ordine ai quali sia già intervenuto un provvedimento che abbia definito la procedura (v. delibera del C.S.M. del 10 dicembre 1997, con la quale è stata deliberata la non nomina a magistrato di appello del dott. Carta, *allegato 4*), senza peraltro formulare indebite anticipazioni sugli esiti del relativo giudizio.

Allo stesso modo deve ritenersi corretto che il Consiglio, nel corso di una procedura di progressione in carriera, in pendenza di un procedimento disciplinare ed in attesa della conclusione dello stesso, acquisisca ulteriori elementi utili ad una migliore conoscenza dei fatti imputati, proprio perché la globalità del giudizio che deve essere espresso per la progressione in carriera comporta la possibilità di una valutazione autonoma di qualsiasi elemento o fatto al quale possa essere riconosciuto valore sintomatico della personalità, della preparazione professionale, della laboriosità e dell'equilibrio del magistrato, anche se già assunto a fondamento di un procedimento disciplinare o di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale, perché si tratta di procedimenti che, pur essendo rivolti a tutelare analoghi valori, hanno natura, finalità ed effetti diversi (v. Cons. Stato, sez. IV, 5 giugno 1995, n. 414, in *Cons. Stato*, 1995, I, 655, *allegato 5*; T.A.R. Lazio, sez. I, 28 settembre 1993, n. 1363, in *Foro amm.* 1994, 163; T.A.R. Lazio, sez. I, 8 giugno 1983, n. 491, in *Foro it.* 1983, III, 402; Sui poteri di approfondimenti istruttori da parte del C.S.M. su episodi da valutare in sede di conferimento di uffici direttivi v. anche, T.A.R. Lazio, sez. I, 6 giugno 1998, n. 1890, Frisella Vella, *allegato 6*).

L'autonomia della valutazione dei fatti che costituiscono oggetto d'inculpazione ai fini della progressione in carriera rende infatti irrilevante la circostanza che gli stessi non abbiano dato luogo ancora all'applicazione della sanzione disciplinare, purchè ovviamente si tratti di circostanze la cui esistenza materiale sia stata obiettivamente verificata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 414/1995 cit.): intervenuto tale accertamento il Consiglio può ben ritenere che i comportamenti addebitati al magistrato non ne consentano la dichiarazione d'idoneità ai fini della progressione in carriera, anche se poi gli stessi comportamenti si riveleranno insufficienti a giustificare l'applicazione di una sanzione disciplinare.

Appare coerente ritenere, quindi, che il giudizio d'idoneità compiuto dal Consiglio ai fini della promozione ha carattere unitario, poiché riguarda la figura professionale dell'aspirante nel suo complesso, indipendentemente dalle singole circostanze di fatto poste a base della valutazione, le quali costituiscono meri elementi dai quali il Consiglio trae il proprio giudizio: non si ritiene che pertanto possa escludersi la possibilità che anche singoli episodi presi in esame costituiscano da soli il fondamento di una valutazione, purchè risulti chiara in tal senso la volontà dell'organo deliberante ed i singoli elementi denotino, in sè e per sè considerati, l'inidoneità del soggetto valutato (v. Cons. Stato, sez. IV, n. 414/95 cit.).

Sulla base di queste premesse appare consentito al Consiglio, al fine di arricchire la complessiva disamina di una vicenda, estendere il suo giudizio anche a comportamenti sulla base dei quali la Prima Commissione referente abbia aperto un procedimento per il trasferimento d'ufficio, anche se poi tale procedura, magari per la richiesta di trasferimento a domanda proposta dall'interessato, non abbia avuto un seguito concreto, mediante l'adozione di una delibera di trasferimento per incompatibilità ambientale.

Ai fini della progressione in carriera, infatti, il C.S.M., dovendo valutare il complesso dell'attività giudiziaria svolta dall'interessato (v. Par. 1 circolare n. 1275 del 22 febbraio 1985), può tener conto anche degli elementi di fatto e di quelle circostanze che comunque erano in astratto suscettibili di trovare considerazione nella procedura ex art. 2 L.G., in quanto incidenti sui medesimi valori che quel procedimento è volto a tutelare (v. T.A.R. Lazio, sez. I, 28 settembre 1993, n. 1363, in *Foro amm.*, 1994, 163).

Tali conclusioni sono state ribadite e rafforzate dalla più recente giurisprudenza amministrativa con riferimento alla pendenza di un procedimento penale, con riferimento al quale il C.S.M. ha ritenuto che tale circostanza "*allo stato,....*" non avrebbe consentito di poter effettuare "*.....una sicura ed obiettiva valutazione dell'idoneità dell'interessato con riferimento all'ufficio direttivo richiesto....*" (v. Delibera C.S.M. del 16 aprile 1997, *allegato 7*). Il T.A.R. ha infatti precisato che è sicuramente possibile apprezzare la pendenza di un procedimento penale a carico di un magistrato partecipante a procedimento per il conferimento di funzioni direttive superiori come elemento escludente l'idoneità specifica a ricoprire il posto messo a concorso. In questo caso, infatti, vertendosi nell'ipotesi di conferimento di un ufficio di così

rilevante importanza occorre verificare se la scelta di un determinato candidato possa incidere sul prestigio e la considerazione di cui deve godere l'ufficio stesso. Naturalmente un giudizio del genere, atteso il notevole pregiudizio all'aspettativa del singolo concorrente, si deve fondare su elementi aventi un rilievo certo ed indiscutibile⁸⁾, anche perché, in ogni caso non sarebbe stata possibile percorrere la strada della sospensione del procedimento di conferimento dell'ufficio direttivo, in attesa della conclusione del processo penale, non potendosi procrastinare nel tempo la copertura di un posto di così grande rilevanza e responsabilità. In questo caso il giudice amministrativo ha ritenuto legittimo il sacrificio di una posizione del magistrato prima che siano stati definitivamente accertati i fatti, in base all'assorbente considerazione che si dovesse dare prevalente tutela alla ragionevole esigenza di non creare turbative al corretto funzionamento dell'ufficio giudiziario, e quindi all'interesse pubblico rispetto all'interesse privato di cui era portatore il magistrato interessato (v. T.A.R. Lazio, sez. I, 4 settembre 1998, n. 2491, Fanucci, *allegato 8*).

Il principio della legittima globalità della valutazione, in tema di conferimento di un incarico direttivo è stato fatto proprio dal giudice amministrativo, anche nel caso in cui il C.S.M., per differenziare la posizione di due aspiranti in sede di loro comparazione, abbia valutato elementi di fatto emersi in sede disciplinare, anche se i medesimi, in precedenza non abbiano negativamente influito sul riconoscimento in assoluto all'interessato del titolo a ricoprire le predette funzioni direttive (v. T.A.R. Lazio, sez. I, 19 giugno 1998, n. 1971, Favi, *allegato 9*). La necessità della valorizzazione degli elementi indicativi e sintomatici con riferimento alle attitudini in caso di conferimento di un ufficio semidirettivo è stata ancora sottolineata dal Consiglio di Stato con la sentenza del 13 maggio 1998, n. 812, Tomasello (*allegato 10*).

In sostanza la giurisprudenza amministrativa più recente appare assolutamente prevalente nel ritenere che, malgrado la ricorrenza del principio secondo cui non debbono riverberarsi sfavorevolmente nella sfera giuridica di un soggetto situazioni non accertate in via definitiva, il C.S.M. sia parimenti tenuto a deliberare ed a fornire il proprio apprezzamento in ordine ad un elemento di fatto rilevante per il conferimento di specifiche funzioni (ad es. sanzione disciplinare comminata in primo grado dalla competente sezione disciplinare ma non definitiva, concernente il magistrato interessato); in mancanza di tale deliberazione l'azione amministrativa rimarrebbe esposta ad un palese vizio di contraddittorietà proprio perché nell'adozione dei provvedimenti che presuppongono un apprezzamento attitudinale dei magistrati a determinati posti e funzioni il C.S.M. ha il potere di valutare, fermo restando il rispetto delle regole sia di legge sia di autonormazione concernenti lo svolgimento dei singoli tipi di procedimento, tutti i fatti suscettibili di incidere sulla personalità globale dei concorrenti, quale che sia la loro rilevanza ad altri effetti. Nell'effettuare tale valutazione il C.S.M. non può ovviamente limitarsi all'acritica constatazione della avvenuta comminazione ad es. di una sanzione disciplinare e farne automaticamente discendere effetti sfavorevoli in ordine alla idoneità del soggetto destinatario di essa, ma deve, in ogni caso dar ragione della inerenza dei fatti sanzionati alla fattispecie concreta, nel senso che i fatti stessi devono motivatamente ridondere in profili di inidoneità specifica al posto o alla funzione da assegnare.

In questo caso la relativa motivazione deve essere ancora più penetrante, allorché i fatti presi in considerazione siano ancora oggetto, nella diversa sede disciplinare, di accertamento di rilevanza, risolvendosi altrimenti la loro utilizzazione, in una mera anticipazione di effetti sfavorevoli al di fuori delle garanzie tassativamente previste per il procedimento disciplinare (v. T.A.R. Lazio, sez. I, 21 marzo 1997, n. 486, Fiore, *allegato 11*)."

Paragrafo 7.

Conseguentemente anche gli atti delle procedure pendenti o definite in prima Commissione possono contenere elementi suscettibili di valutazione ai fini della progressione

⁸⁾ Nella fattispecie la causa ostativa al conferimento dell'ufficio è stata ravvisata nella circostanza che il ricorrente era stato rinviato a giudizio per un reato di abuso commesso nell'esercizio delle sue funzioni e il conferimento delle funzioni direttive superiori riguardava l'attribuzione di funzioni di Procuratore generale, che, oltre a richiedere la preposizione di un magistrato sul quale non gravasse alcun sospetto di non corretto esercizio delle sue funzioni, riguardava lo stesso distretto ove era ricompreso l'ufficio precedentemente occupato dall'aspirante.

in carriera ove incidenti sul complesso dell'attività giudiziaria svolta dal magistrato interessato.

In linea con la giurisprudenza amministrativa più recente e assolutamente prevalente è stato previsto che nell'ambito del procedimento finalizzato all'adozione dei provvedimenti che presuppongono un apprezzamento attitudinale dei magistrati a determinate funzioni e qualifiche l'attività consiliare non sia soggetta a limiti di conoscenza, ove si tratti di enucleare elementi, fatti suscettibili di incidere sulla personalità globale del magistrato sottoposto a valutazione per la progressione in carriera. Ne scaturisce conseguentemente in sede di utilizzazione dei dati oggetto di ampio potere di conoscenza un più intenso onere di motivazione, soprattutto laddove i fatti presi in considerazione siano ancora in fase di accertamento nella diversa sede disciplinare, penale e di prima Commissione (salvo che non ricorrano i casi di sospensione obbligatoria o facoltativa - v. capo III della circolare - del procedimento di valutazione) e sia in contestazione la stessa sussistenza del fatto rilevante sulla valutazione oggetto della progressione in carriera ed il cui accertamento non rientra, come già detto, tra i poteri istruttori autonomi della quarta Commissione.

Paragrafo 8.

Conseguentemente ai punti 5), 6) e 7) del capo II della bozza di circolare si è inteso prevedere tra le fonti di conoscenza, che devono comunque essere deliberate nel procedimento valutativo di progressione in carriera, non solo le sentenze di condanna - penali e disciplinari, anche non definitive, i provvedimenti cautelari (il cui inserimento al fascicolo personale è previsto, tra l'altro, in via automatica, salvo l'eliminazione successiva a seguito di annullamento o modifica in sede di gravame o condono) e i provvedimenti di rinvio a giudizio, ma anche i fatti posti a fondamento di una sanzione disciplinare, pur se successivamente condonata o di una decisione disciplinare assolutoria.

Quanto invece alle sentenze definitive pronunciate in sede penale con le quali sia stata ritenuta la insussistenza del fatto o l'estraneità del magistrato alla commissione dello stesso, è ovvio che dalla conoscenza delle stesse non dovrà scaturire alcun riflesso negativo in sede di valutazione professionale.

Diverso rilievo assumono invece anche i provvedimenti assolutori definitivi pronunciati in sede penale assunti con diversa formula.

Per quanto concerne le sentenze assolutorie pronunciate dalla Sezione disciplinare esse dovranno essere esaminate nella loro integralità in quanto la pratica della mancata adozione di formule diversificate, in uso fino alla fine dell'anno 1998, comporta la necessità di verificare alla luce della intera motivazione se il fatto contenuto nel capo di incolpazione è stato ritenuto insussistente oppure verificato nella sua concretezza storica ma ritenuto disciplinarmente irrilevante.

CAPO III E - IL PROCEDIMENTO

Al capo III E della Circolare si è tentato, per quanto possibile, di operare una armonizzazione - anche attraverso una modifica delle prassi invalse in sede consiliare - della disciplina, come detto per lo più priva di specifiche fonti normative - primarie o secondarie -, del procedimento riguardante le pratiche di progressione in carriera con i principi in materia di procedimento amministrativo fissati, oramai da un considerevole lasso di tempo, dalla legge n. 241 del 1990.

In particolare si è ritenuto:

di disciplinare espressamente i casi in cui può essere disposta la sospensione della procedura di valutazione della professionalità;

di dare concreta attuazione al principio del contraddittorio, costituendo garanzie in ordine alla sua effettività;

di fissare il "contenuto minimo" della motivazione del provvedimento finale.

Prima di analizzare più puntualmente le singole norme in cui si articola il capo III E, si ritiene opportuno dar conto del fatto che in un primo momento si era ritenuto di dover incidere in maniera ancor più profonda sulle prassi consiliari, fissando da una parte un termine entro il quale il procedimento di valutazione deve concludersi e provvedendo, tuttavia, a disciplinare le ipotesi in cui si sarebbe dovuto sospendere il procedimento - e conseguentemente il relativo termine.

Era stato indicato in un anno il termine entro il quale la Commissione avrebbe dovuto licenziare una proposta motivata di delibera in ordine alle pratiche di progressione in carriera; va subito precisato che l'indicazione di tale termine avrebbe avuto una valenza di tipo sostanzialmente "politico" in quanto alla eventuale inosservanza di esso non si collegava alcun effetto di tipo provvedimentale, nè appariva configurabile la applicazione al Consiglio dell'art. 3 *ter* del DL 12.5.1995 n. 163, convertito con modifiche con L 11.7.1995 n. 273, il quale prevede forme di rimedio del privato contro la inerzia della p.A. che in nessun modo si attagliano alla struttura ed alle funzioni dell'organo di autogoverno della Magistratura.

Certamente ipotizzabile sarebbe stata, invece, data la natura elettiva della massima parte dei componenti del Consiglio, una sorta di "responsabilità politica" per la eventuale ingiustificata inerzia oltre il termine che lo stesso organo si fosse dato per il disbrigo delle pratiche di progressione in carriera; pratiche alla cui sollecita definizione, attesa la attuale struttura della "professione del magistrato", sono senz'altro fortemente interessati tutti i magistrati a causa della loro ricaduta in termini immediatamente economici e di possibilità di partecipazione a concorsi per trasferimento o per assegnazione di posti direttivi cui esse sono collegate.

Si era inteso fare riferimento ai fini della individuazione del momento perfezionativo delle fattispecie non, come sarebbe stato forse razionalmente più corretto, alla delibera consiliare ma alla formalizzazione della proposta di Commissione per due ordini di ragioni; uno schiettamente pratico: a volte la speditezza dei lavori del *plenum* è condizionata sia dal calendario delle sedute sia dalle esistenze di tempi tecnici di "latenza" nella possibilità di inserimento delle pratiche nell'ordine del giorno sia, infine, dalla complessità delle proposte - formulate da ogni singola Commissione - di volta in volta da trattare che non infrequentemente non consente l'esaurimento di tutti gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno; un secondo, invece, il cui contenuto era costituito da una forma di doveroso rispetto per le prerogative dell'Assemblea consiliare, volendosi escludere il rischio che, a causa dell'imminenza dello spirare del termine, il Consiglio si fosse potuto sentire in qualche modo "costretto" a deliberare - in un senso o nell'altro - senza poter compiere in piena libertà temporale, tutti gli approfondimenti ritenuti opportuni.

Quanto alla congruità della determinazione del termine in un anno, non vi sarebbe stato molto da dire se non che si era anche prevista la possibilità della proroga del termine stesso, che poteva al massimo essere raddoppiato, per le ipotesi in cui lo stesso, per obiettive ragioni di cui la Commissione avrebbe dovuto dar conto nel provvedimento di proroga, si fosse rivelato insufficiente.

Secondo lo schema che era stato originariamente ipotizzato il termine iniziava a decorrere solamente dal momento in cui al Consiglio fosse giunto il parere che, con riferimento alle singole progressioni in carriera, deve essere redatto dal Consiglio Giudiziario di appartenenza di ogni magistrato.

Non essendo stata raggiunta una posizione unitaria in Commissione sull'opportunità dell'inserimento in circolare della dianzi indicata descritta disciplina, ritenuta, a giusta ragione, del tutto innovativa rispetto agli orientamenti fino ad ora seguiti, ed essendo emerse nel corso della discussione delle perplessità sul fatto che essa, con la sua valenza innegabilmente sollecitatoria - ancorchè, si ribadisce, scientemente non fosse stata collegata alcuna sanzione all'eventuale inutile spirare del termine -, poteva esser considerata tale da costituire un limite, un vincolo, alla libertà operativa del Consiglio Superiore della Magistratura, limite ritenuto tanto più stringente tenuto conto del rango costituzionale dell'organismo in questione.

Per tale motivo la relativa disciplina non compare nell'articolato ora proposto all'attenzione della Assemblea consiliare.

Si è viceversa ritenuto che, disciplinando una prassi sino ad ora rimessa alla volontà della Commissione nelle sue variabili composizioni, debbano essere regolamentate le ipotesi in cui è necessario che il procedimento di valutazione della professionalità rimanga sospeso; cioè allorchè l'esistenza contemporanea di determinati procedimenti, nominativamente elencati all'art. 1, renda impossibile o quantomeno altamente inopportuna la adozione di provvedimenti

in materia di valutazione della professionalità.

E' chiaro, infatti, che la circostanza, ad esempio, che a carico del magistrato in valutazione penda un processo penale non può non determinare, per un principio di ragionevolezza della azione amministrativa, la impossibilità di procedere per quel medesimo magistrato ad un procedimento di valutazione della professionalità che, in ipotesi, potrebbe portare a conclusioni logicamente incompatibili con quelle cui, successivamente, potrebbe giungere il giudice penale.

Analogo discorso si pone con riferimento alla pendenza di procedimenti disciplinari, con la precisazione che la necessità della sospensione del procedimento (peraltro sempre doverosamente soggetta a dichiarazione della Commissione competente) si avrà solamente nel caso in cui il magistrato sia stato sottoposto alla misura cautelare della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio, atteso che la *ratio* di tale misura è proprio legata alla esistenza della, sia pur solamente astratta, possibilità che all'esito del procedimento disciplinare siano adottate misure espulsive del magistrato ad esso sottoposto dall'ordine giudiziario, ovvero già sia stata richiesto dall'organo procedente il rinvio a giudizio disciplinare, ovvero questo sia stato disposto dalla Sezione stessa.

Negli altri casi di pendenza di procedimento penale o disciplinare, sarà rimessa alla discrezionalità dell'organo di autogoverno (e significativamente, attesa la ampiezza della valutazione discrezionale che giustifica la più ampia partecipazione al momento decisionale, è qui espressamente prevista la competenza del Consiglio) valutare la opportunità o meno della sospensione del procedimento, cioè se vi sia sovrapposizione fra i fatti oggetto dell'accertamento penale o disciplinare e quelli rilevanti ai fini della progressione in carriera.

Ad evidente fine di garanzia è precisato che, se i fatti oggetto dell'accertamento penale o disciplinare siano relativi ad un periodo successivo alla decorrenza della progressione in carriera, non essendo essi suscettibili di valutazione nell'ambito di tale ultimo procedimento, in nessun modo essi potranno determinare la sospensione dello stesso.

Stabiliti i casi in cui la procedura risulta sospesa, sono state anche individuate, ancorandole più saldamente possibile a fattori oggettivi e non rimessi nel loro divenire alla discrezionalità dell'Organo di autogoverno, le circostanze che determina la cessazione dello stato di quiescenza della procedura (art. 1, commi 2 e 3).

Appare ragionevole prevedere che dell'avvenuta sospensione della procedura sia data comunicazione all'interessato.

Una particolare cura è stata data, sempre in conformità ai principi dettati dalla L. 241/90, alla possibilità di instaurare una forma di contraddittorio con il destinatario del provvedimento finale e la Amministrazione.

Va subito precisato che l'espressione "contraddittorio" è utilizzata in senso atecnico tenuto conto della natura non contenziosa del procedimento, in cui non vi sono due parti, portatrici ciascuna di interessi propri fra loro in contrasto, ma, semmai, una parte titolare dell'interesse ad essere correttamente valutata ed un'altra parte, il Consiglio, non portatore di alcuno specifico interesse se non quello relativo alla migliore amministrazione della giurisdizione perseguito attraverso la non indiscriminata progressione in carriera di tutti i magistrati, ma solamente di coloro i quali siano di essa meritevoli.

Tale possibilità, peraltro già legislativamente prevista laddove viene consentito al magistrato di presentare nei trenta giorni successivi alla presa visione del parere redatto dal Consiglio Giudiziario le proprie osservazioni ad esso, viene realizzata attraverso la possibilità della materiale audizione del magistrato in valutazione.

Si è ritenuto, proprio attesa la natura neppure *lato sensu* contenziosa del procedimento, di non prevedere che in sede di audizione il valutando possa essere assistito da un collega (come invece previsto, oltre che ovviamente per il procedimento disciplinare, anche per le procedure di Prima e di Seconda Commissione in materia di incompatibilità).

Viceversa, onde consentire una forma di tutela dell'interesse del valutando che non sia solo meramente formale, è stato previsto che questi, prima di essere sentito, possa prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti - in quel momento esistenti - sulla base dei quali si procederà alla valutazione della sua professionalità; sempre al fine di realizzare una forma di valutazione trasparente e "garantita", solo in quanto gli elementi di conoscenza siano ostensibili al magistrato da essi interessato, essi potranno essere posti a base della valutazione consiliare; diversamente essi saranno "inutilizzabili".

Nella medesima ottica deve essere inquadrata la possibilità per il magistrato di formulare le proprie osservazioni, siano esse scritte tramite memorie, siano esse orali nel corso della audizione.

Ovviamente la Commissione ha facoltà di procedere ad atti istruttori ulteriori, onde acquisire, se del caso, più penetranti elementi di giudizio sulla professionalità del magistrato: a puro titolo di esempio si possono indicare le audizioni dei capi degli uffici ovvero, le acquisizioni documentali relativi al lavoro del magistrato (statistiche, certificazioni sulla entità dei ritardi nei depositi ovvero, nell'ipotesi in cui lo stesso magistrato in valutazione abbia prodotto esemplari del proprio lavoro giudiziario, provvedimenti a campione, previa determinazione del criterio di campionatura).

L'unico limite che tale attività incontra è quello dato dalla impossibilità di ripetere, integrare o modificare accertamenti già effettuati o dall'Autorità giudiziaria ovvero, nell'ambito delle rispettive competenze, da altre articolazioni consiliari.

Sebbene in genere, anche in considerazione della costante abitudine - peraltro legata ad espresso precetto costituzionale- contratta nel comune lavoro giudiziario, i provvedimenti del Consiglio in tema di valutazione della professionalità siano assai ampiamente motivati, si è inserito, proprio in ossequio alla legge sul procedimento amministrativo, un esplicito riferimento al "contenuto minimo" della motivazione del provvedimento che deve consentire, anche attraverso il meccanismo del rinvio *per relationem* agli atti acquisiti nel corso del procedimento (pareri del Consiglio Giudiziario, autorelazioni ed altro), la "dimostrabilità dei dati di fatto" in essa riferiti e "degli elementi valutativa su cui (essa) si fonda"; intendendosi con ciò la necessaria possibilità di procedere in sede interpretativa alla ricostruzione dell'*iter* logico che ha portato a dare ai dati di fatto una determinata valutazione, tenendo ben distinti i primi, inconfutabilmente certi nel loro divenire storico, dalla seconda, frutto della razionale elaborazione critica dell'organo di autogoverno.

La regolamentazione di "contenuto minimo" si impone in realtà non tanto allorché la proposta formulata dalla Commissione e, quindi, la delibera assunta dal Consiglio siano contrarie alla progressione in carriera - in tali casi, infatti, è consentito un vaglio di carattere giurisdizionale che può, se del caso, ricondurre a legittimità provvedimenti adottati in base a motivazioni apodittiche o, addirittura, fondate su dati non accertati - quanto, piuttosto, nella ipotesi di motivazioni che, pur essendo nella parte dispositiva favorevoli alla progressione in carriera del magistrato, contengano nella motivazione delle affermazioni che ne pongano in luce dei limiti o delle ombre che, pur essendo non adeguatamente gravi da impedirne la "promozione", siano tali da costituire, in caso di giudizi non assoluti ma comparativi, elementi sulla base dei quali formulare "graduatorie di merito".

In tali casi, infatti, il pregiudizio derivante da una motivazione non congruamente sostenuta in fatto ovvero non logicamente costruita nelle sue deduzioni discrezionali sarebbe tanto più intenso in quanto, verosimilmente, insuscettibile, per carenza di immediato interesse, di essere vagliata dalla giurisdizione amministrativa.

La Quarta Commissione raccomanda alla Commissione per il Regolamento Interno una pronta definizione della pratica generale riguardante i termini di espletamento delle pratiche consiliari, con particolare riferimento alle pratiche di avanzamento in carriera.

Tanto premesso ed esposto la Commissione propone alla unanimità la adozione della seguente circolare.

CAPO I: RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 1 La presente circolare disciplina il procedimento di valutazione della professionalità dei magistrati riservato al Consiglio delle seguenti disposizioni di legge:

- a) artt. 17 e 18 D.P.R. 116/1988 (conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari).
art. 14 D.P.R. 17/7/1998 (conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari).
- b) art. 1 legge 2.4.1979 n. 97 (nomina a magistrato di tribunale).
- c) art. 1 legge 25.7.1966 n. 570 (nomina a magistrato di corte d'appello).
- d) art. 1 legge 20.12.1973 n. 831 (dichiarazione d'idoneità ad essere ulteriormente e valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni).
- e) art. 16 legge 20.12.1973 n. 831 (dichiarazione d'idoneità ad essere ulteriormente e valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni).

CAPO II - FONTI DI CONOSCENZA

Art. 1

Ai fini della valutazione della professionalità del magistrato il Consiglio si avvale, per i provvedimenti di sua competenza, di tutti gli atti già inseriti o comunque suscettibili di inserimento nel fascicolo personale ai sensi della circolare del 23.7.1998 contenente la disciplina sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati.

Si avvale, comunque, dei seguenti elementi di conoscenza:

- 1) parere formulato dal Consiglio giudiziario con riferimento alla specifica nomina alla qualifica superiore con i relativi allegati, compresi il

- rapporto del capo dell'ufficio e le eventuali autorelazioni ed osservazioni dell'interessato;
- 2) i verbali di audizione del magistrato dinanzi al Consiglio giudiziario e alla Quarta Commissione del Consiglio e le istanze, memorie ed osservazioni da lui provenienti, formulate nel corso della procedura per la nomina alla qualifica superiore;
 - 3) pareri, con relativi allegati, compresi tutti i rapporti dei capi degli uffici, redatti in occasione delle nomine, delle dichiarazioni d'idoneità, dei trasferimenti ad altro distretto, dei mutamenti di funzioni o, comunque, richiesti dal Consiglio e le eventuali autorelazioni ed osservazioni del magistrato sottoposto a valutazione;
 - 4) i verbali degli eventuali accertamenti istruttori effettuati dalle Commissioni e dal Consiglio in occasione delle nomine, delle dichiarazioni d'idoneità, dei trasferimenti, del conferimento di uffici semidirettivi o direttivi, delle procedure di approvazione delle tabelle, nonché le conseguenti delibere;
 - 5) gli atti delle procedure, pendenti o definite, di prima commissione e le relative delibere del Consiglio, che attengono a fatti o comportamenti rilevanti per la valutazione della professionalità del magistrato sottoposto a valutazione;
 - 6) le sentenze pronunziate nei confronti del magistrato della Sezione Disciplinare del Consiglio, che attengono a fatti o comportamenti rilevanti per la valutazione della professionalità del magistrato sottoposto a valutazione;
 - 7) i provvedimenti cautelari adottati dalla sezione disciplinare del Consiglio nei confronti del magistrato;
 - 8) i provvedimenti decisorii pronunziati in sede penale dalla autorità giudiziaria nei confronti del magistrato che attengono a fatti o comportamenti rilevanti per la valutazione della professionalità del magistrato;
 - 9) i provvedimenti cautelari adottati in sede penale dall'A.G. e riguardanti il magistrato;
 - 10) ogni altro atto e documento che fornisca dati obiettivi e rilevanti relativi all'attività professionale e ai comportamenti incidenti sulla professionalità del magistrato.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO

art. 1: la Commissione sospende la procedura di valutazione di professionalità del magistrato nei seguenti casi: a) sospensione provvisoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 30 R.D.Lgs. 31.5.1946 n. 511; b) sospensione obbligatoria dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 31, 1 comma R.D.Lgs. 31.5.1946 n. 511; c) sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio ai sensi dell'art. 31, 2 comma R.D.Lgs. 31.5.1946 n. 511.

In tutti gli altri casi di pendenza di processo penale e/o disciplinare, nonché nelle ipotesi di formale apertura del procedimento di trasferimento di ufficio ai sensi dell'art. 2 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511 la Commissione sospende con provvedimento motivato la procedura per la nomina alle qualifiche superiori.

Nei casi di pendenza di procedimento penale e/o disciplinare, anteriormente all'esercizio dell'azione penale, e/o alla richiesta di rinvio a giudizio dinanzi alla Sezione Disciplinare, al provvedimento di rinvio a giudizio disposto dalla Sezione Disciplinare in caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione formulata dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, la commissione può sospendere, con provvedimento motivato, la procedura per la nomina alle qualifiche superiori, tranne nei casi in cui l'accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale e/o disciplinare non incida sulla definizione della procedura stessa.

Art. 2: qualora, ai fini di una compiuta valutazione della professionalità del magistrato, la Commissione reputi necessaria la sua audizione, deve esserne dato previo avviso all'interessato.

L'avviso deve essere comunicato al magistrato almeno quindici giorni prima della data dell'audizione.

Nel tempo che intercorre tra la comunicazione e la data dell'audizione, l'interessato ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia presso il Consiglio di tutti gli atti contenuti nel suo fascicolo personale e degli ulteriori elementi di conoscenza indicati al capo II art. 1 che

possono essere posti a fondamento della procedura di valutazione.

La Commissione, nell'ambito dei suoi poteri istruttori, ha facoltà di assumere informazioni e di disporre audizioni ulteriori rispetto a quella del magistrato sottoposto a valutazione; tuttavia è escluso il potere di ripetere, integrare o modificare l'accertamento dei fatti e/o comportamenti compiuto dall'Autorità Giudiziaria penale e da altre Commissioni consiliari nell'ambito delle rispettive competenze funzionali.

La Commissione dispone l'acquisizione di atti o provvedimenti a campione ogni qualvolta il magistrato sottoposto a valutazione produca direttamente provvedimenti giudiziari non pubblicati o, comunque, non inseriti nel fascicolo personale.

Art. 3: tutti gli elementi di conoscenza legittimamente acquisiti possono essere utilizzati a fini valutativi a condizione che l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero sia stato messo in condizione di prenderne conoscenza e sia stato posto in grado di formulare eventuali osservazioni.

Art. 4: motivazione

La procedura di valutazione si conclude con delibera motivata adottata dal Consiglio con espresso riferimento ai dati di fatto e agli elementi valutativi su cui si fonda.